



Regione Siciliana



COMUNE DI BISACQUINO (PA)

## CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Decano Di Vincenti, 16 - 90032 Bisacchino (PA)

☎ 091.830.0235 ☎ 091.835.2887

poliziamunicipale@comune.bisacchino.pa.it

www.pmbisacchino.eu

ORDINANZA n. 45 del 23 LUG. 2013

**OGGETTO: Disciplina dell'attività di piccoli trattenimenti o spettacoli occasionali in locali di somministrazione di alimenti e bevande.**

### IL CAPO AREA

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, e altre iniziative complementari di allietamento, la possibilità di divertirsi entro i confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nel loro paese locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni in automobile, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

**CONSIDERATO** che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

**CONSIDERATO** che si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il diritto al riposo delle persone residenti e non, procedendo a definire gli orari entro i quali consentire ai pubblici esercizi l'espletamento di attività rumorose anche con diffusione di musica, prevedendo altresì le relative sanzioni da applicarsi nei casi di violazione alla presente ordinanza;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla suddetta disciplina afferente la diffusione di musica nei pubblici esercizi, tenendo particolarmente conto delle problematiche inerenti la tutela della quiete pubblica, conciliando, tuttavia, la necessità di fornire maggior comfort e servizi alla clientela che frequenta i locali suddetti;

**VISTO** l'art. 13 punto 2 della legge 4 aprile 2012 n. 35 che ha abrogato il secondo comma dell'art. 124 del T.U.L.P.S. liberalizzando le attività suddette;

**VISTO** il D.P.C.M. 14/11/1997;

**VISTO** D.P.R. 227 del 2011;

**ATTESO** che in questo Comune non è stato ancora adottato il Piano di classificazione acustica del territorio comunale;

**VISTI** gli artt. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 54, comma 3, che detta testualmente: "In caso di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici";

### PROPONE DI

emettere ordinanza di regolamentazione e disciplina dei piccoli intrattenimenti o spettacoli occasionali in locali di somministrazione di alimenti e bevande.

### ESPRIME

sulla presente proposta di ordinanza, ai sensi dell'art. 147 bis, del D.lgs. n. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.



IL CAPO AREA  
dott. Ignazio BACILE

## IL SINDACO

### VISTA E CONDIVISA LA SUPERIORE PROPOSTA

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti, con decorrenza immediata, la materia degli orari relativi all'espletamento di attività rumorose in genere e di diffusione di musica, nonché l'attività di piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza per come segue.

### 1. ATTIVITA' DI PICCOLI TRATTENIMENTI O SPETTACOLI OCCASIONALI IN LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

È possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici nei locali di somministrazione di alimenti e bevande con assoluto divieto di fare uso di strumenti amplificati. Essi consistono essenzialmente nella diffusione di musica da ascolto, di sottofondo, d'ambiente e senza particolare rilievo e più precisamente in:

- Musica dal Vivo (da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo)
- Piano Bar (da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo)
- Karaoke (solo all'interno dei locali)
- Attività musicali mixate da Dj (da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo)
- Juke-box (da ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo)

I piccoli intrattenimenti che presentano le modalità di esercizio come definito nel successivo punto 2, non necessitano di autorizzazione purché gestiti in forma NON IMPRENDITORIALE.

Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.

Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronali, sagre, fiere, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.

### 2. CARATTERISTICHE DEL LOCALE E MODALITÀ DI ESERCIZIO

Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che viene svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

#### a) UTILIZZO DEGLI SPAZI

L'attività di spettacolo o trattenimento deve avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

#### b) INGRESSO GRATUITO

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, evitando affollamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

#### c) DIVIETO DI MAGGIORAZIONE DEI PREZZI

È vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

#### d) COMPLEMENTARITÀ DELL'ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

È vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, mass-media, facebook, biglietti di invito, ecc.;

#### e) OCCASIONALITÀ E TEMPORANEITÀ DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi, diritti d'autore e di inquinamento acustico.

Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedono la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati. Difatti, qualora l'attività si configuri organizzata e imprenditoriale, è necessario che la si regolarizzi con richiesta e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti, ai sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della manifestazione ed entro un congruo termine, l'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

### 3. INQUINAMENTO ACUSTICO

L'attività musicale non deve produrre disturbo alla quiete pubblica ed il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione previsti dalla legge. A tal fine potrà essere richiesta la relazione tecnica di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali. Pertanto, ove necessario, dovranno

essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione o effettuare trattenimenti a basso impatto acustico (es. con assenza di impianti di amplificazione).

#### 4. ORARI

L'attività di trattenimento occasionale all'interno del locale è consentita nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 maggio e solamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi) sino alle ore 24:00, purché il titolare abbia cura di tenere chiuse le porte di accesso ed eventuali aperture comunicanti con l'esterno del locale. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

È assolutamente vietato l'espletamento del karaoke all'esterno del locale.

È consentito lo svolgimento degli intrattenimenti fino alle ore 01:00 nel periodo estivo (dal 1° giugno al 30 settembre e solamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi) e fino alle ore 24:00 nei restanti giorni, sempre nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia.

Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai punti precedenti, nel caso in cui il pubblico esercizio sia munito di gazebo o veranda esterna, realizzati su aree private di pertinenza del locale o sulla superficie esterna di vendita autorizzata, ovvero su suolo pubblico preventivamente autorizzato, detti intrattenimenti possono essere svolti su tali aree, purché le modalità di esecuzione dell'intrattenimento o spettacolo occasionale siano tali da limitarne la fruizione ai soli avventori del locale, e mantenendo comunque il volume del suono ad un livello di diffusione tale da non arrecare in nessun caso disturbo alla quiete pubblica.

La Forza Pubblica può procedere all'immediata sospensione dell'attività che risulti eccessivamente rumorosa o comunque tale da arrecare pregiudizio e disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone, anche nelle fasce orarie consentite.

Nel periodo dal 1° al 25 agosto è consentita l'attività di trattenimento occasionale suddetta, con tutte le prescrizioni di cui sopra, fino alle ore 02:00.

#### 5. RIDUZIONI, DEROGHE E SANZIONI

Il Sindaco, per obiettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, o in caso di reiterata inosservanza degli orari stabiliti, può ridurre, anche per singoli esercizi, gli orari di svolgimento dei trattenimenti. Nel caso in cui dal rapporto amministrativo dell'ARPA relativo all'esito dei rilievi fonometrici venga evidenziato che la sorgente di rumore sia di tipo antropico (schiamazzi e vociare) generato dagli avventori dell'esercizio escludendo l'applicazione della Legge 447/1995, il Sindaco può ridurre l'orario dell'attività al fine di evitare che il rumore di schiamazzi (anche se non generati dal titolare ma dagli avventori) possa creare danno alla quiete pubblica. In caso di superamento dei limiti di emissione acustica, su specifica istanza motivata e previo parere previsionale di impatto acustico, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni in deroga, solo in via straordinaria.

Per quanto la normativa non disponga altrimenti, chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è punito, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con la sanzione edittale da € 75,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a € 150,00, oltre all'immediata interruzione dell'intrattenimento ed alla sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di tre giorni. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 500,00. In questo caso, si dispone la sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo di sei giorni. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra si attuano le disposizioni della L. 689/1981 e ss.mm.ii. La presente ordinanza verrà pubblicata nei modi di legge sul sito internet comunale [www.comune.bisacquino.pa.it](http://www.comune.bisacquino.pa.it) trasmessa ai titolari di esercizi pubblici, al Comando di P.M., al Commissariato P.S. di Corleone ed alla locale Stazione Carabinieri.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare il presente provvedimento.

#### 6. COMUNICAZIONI

- responsabile del procedimento, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990 è il comandante la polizia municipale di Bisacquino dott. Ignazio BACILE;

- avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso al TAR della Sicilia, da parte di chiunque vi abbia interesse, o in via straordinaria al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio o sito internet comunale;

- tutti gli atti relativi alla presente ordinanza possono essere visionati presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via Decano Di Vincenti n. 16, nei giorni di ricevimento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Dalla Residenza Municipale, li 23 LUG 2013



IL SINDACO  
DI GIORGIO

*Francesco Franco A. Gius*

## *Note al provvedimento*

### *Disposizioni normative richiamate*

#### **Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227**

**Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012).**

#### **Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico**

1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

**D.P.C.M. 14-11-1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Pubblicato nella G.U. 1° dicembre 1997, n. 280.**

#### **Art. 8. Norme transitorie**

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3), fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (3), la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991.**

##### **Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.**

###### **Art. 6.**

1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

2. Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre i limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo diurno: 3 dB(A) per il Leq (A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3. Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

-----  
(\*)Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.